

www.e-rara.ch

**Raccolta d'alcuni scritti più singolari usciti sin'ora intorno alla bolla
Apostolicum pascendi Dominici gregis munus etc**

Agostino Maria

Buglione [i.e. Lugano], 1765

Biblioteca Salita dei Frati, Lugano

Shelf Mark: BSF 29 Da 13(2)

Persistent Link: <https://doi.org/10.3931/e-rara-12436>

Lettera II. intorno la bolla, Apostolicum pascendi dominici gregis munus.

www.e-rara.ch

Die Plattform e-rara.ch macht die in Schweizer Bibliotheken vorhandenen Drucke online verfügbar. Das Spektrum reicht von Büchern über Karten bis zu illustrierten Materialien – von den Anfängen des Buchdrucks bis ins 20. Jahrhundert.

e-rara.ch provides online access to rare books available in Swiss libraries. The holdings extend from books and maps to illustrated material – from the beginnings of printing to the 20th century.

e-rara.ch met en ligne des reproductions numériques d'imprimés conservés dans les bibliothèques de Suisse. L'éventail va des livres aux documents iconographiques en passant par les cartes – des débuts de l'imprimerie jusqu'au 20e siècle.

e-rara.ch mette a disposizione in rete le edizioni antiche conservate nelle biblioteche svizzere. La collezione comprende libri, carte geografiche e materiale illustrato che risalgono agli inizi della tipografia fino ad arrivare al XX secolo.

Nutzungsbedingungen Dieses Digitalisat kann kostenfrei heruntergeladen werden. Die Lizenzierungsart und die Nutzungsbedingungen sind individuell zu jedem Dokument in den Titelinformationen angegeben. Für weitere Informationen siehe auch [Link]

Terms of Use This digital copy can be downloaded free of charge. The type of licensing and the terms of use are indicated in the title information for each document individually. For further information please refer to the terms of use on [Link]

Conditions d'utilisation Ce document numérique peut être téléchargé gratuitement. Son statut juridique et ses conditions d'utilisation sont précisés dans sa notice détaillée. Pour de plus amples informations, voir [Link]

Condizioni di utilizzo Questo documento può essere scaricato gratuitamente. Il tipo di licenza e le condizioni di utilizzo sono indicate nella notizia bibliografica del singolo documento. Per ulteriori informazioni vedi anche [Link]

LETTERA II.

INTORNO LA BOLLA,

Apostolicum pasceudi Dominici

Gregis munus .

SE nell' altra mia Lettera vi ho francamente scritto , che la Bolla uscita in favor de' Gesuiti era di sua natura furretizia e nulla, perchè contraria ai Sacri Canoni ; non ho preteso di già che mi credeste sulla mia semplice asserzione, nè vi ho espressa cosa , che non fossi in caso di evidentemente provare , e non volessi farlo ; poichè proposizioni sì fatte non si debbono avanzare mai , quando non si sia in grado di mostrarle ad evidenza . Siccome però un Canonista Romano , che può sperare qualche Benefizio , o Pensione dall' adulare , fingerebbe d' inorridirsi a proposizione così schietta , e sincera ; così io che non sono soggetto a tali riguardi , non esito punto nel confermarla . Soffrite dunque , ch' usando per questa volta un nuovo stile rattèmpri la mia consueta dicitura colle secche citazioni , e latine testimonianze ,

stimonianze , che si convengono a chi scrive *in Jure* ; e vedrete che i Gesuiti hanno tirato la Corte Romana a questo passo fatale , che o debba da per se stessa confessare la nullità di questa sua Bolla , o dar fuoco di sua mano ai Canonisti , ed al Corpo del *Jus Canonico* , come già fece Lutero in Witemberga .

Per quanto sieno da detestarsi le temerarie asserzioni de' Luterani , e Calvinisti sull' autorità del Romano Pontefice ; non credo già , che vi sia alcuno in Roma istessa , che possa approvare l' adulazione infame del Bellarmino , che asserì (*L. IV. de Rom. Pontific. cap. 5.*) con proposizione all' aspetto per verità condizionata , ma che realmente per il difetto d' un circolo vizioso in lui diviene assoluta . *Si Papa errasset præcipiendo vitia , vel prohibendo virtutes , teneretur Ecclesia credere vitia esse bona , & virtutes malas . nisi veller contra conscientiam peccare .* Dottrina così empia non poteva insegnarsi che da un Gesuita , e da un Gesuita , che si vuol santificare dalla sua Compagnia . Poiché un Papa , che proibisse le virtù , e comandasse i vizj contro la dottrina di Cristo , sarebbe fuor della Chiesa di Cristo , e scomunicato come già scrisse San Paolo (*Galat. I. 9.*) *Si quis vobis evangelizaverit præter id , quod accepistis , anathema sit ;* e dannato secondo Esaia (*V. 20.*) *Væ qui dicitis malum bonum , & bonum malum .* Laonde , se si eccettui-

no pochi Canonisti adulatori e fanatici ,
 come Lodovico Gomez , che asserì , che
 il Papa può far divenir giuste l'ingiustizie ;
 Graziano , che il Papa può dispensare con-
 tro il jus naturale ed Apotolico ; L' Of-
 tiense che può mutare un quadrato in cir-
 colo , e simili ; tutti convengono , che il
 Papa come Vicario di Cristo non ha
 autorità superiore a Cristo , ma subordi-
 nata alla Legge di lui : e i Papi stessi
 confessarono di essere obbligati ad offer-
 vare tutto ciò , che giustamente era itato
 prescritto dai Concilj , e dagli anteriori
 Pontefici ; poichè essendo un solo il vero ,
 siccome infinito il falso , come già scrisse
 Paolo Sarpi (per i Trattati di Gersone)
 non potevano scoltarsi dal vero senza ca-
 dere nel falso . Per la qual cosa non so-
 lamente nei Canon *Can. si quis dixerit , e*
Can. si quis hominem , (Caus. XI. quest.
3.) approvarono di necessità quelle giuste
 riflessioni di San Girolamo . *Si quis di-*
xerit justum injustum , & injustum justum ,
abominabilis est uterque apud Deum . Simi-
liter qui Sanctum dicit non Sanctum , &
rursus non Sanctum Sanctum , abominabilis
est apud Deum -- Si quis hominem qui San-
ctus non est , Sanctum esse crediderit , &
Dei eam junxerit Societati , Christum vio-
lat cujus membra sumus : Ma essi medesi-
 mi protestarono di non aver autorità di
 mutar , o conceder cos' alcuna contra-
 ria ai Sacri Canon . *Contra Statuta Pa-*
trum , scrisse Papa Zozimo ai Narbonesi ,

concedere aliquid, vel immutare, ne hujus quidem Sedis potest auctoritas. Apud nos enim inconvulsis radicibus vivit antiquitas, cui Decreta Patrum sanxere reverentiam (Can. contra. Caus. XV. q. 1.), e Gelasio ai Vescovi di Dardania. Confidimus quod nullus jam veraciter Christianus ignoret, uniuscujusque Synodi constitutum, quod Universalis Ecclesia probavit assensus, nullam magis exequi Sedem præ cæteris oportere quam primam (Can. Confidimus Caus. XXIV. q. 1.) Lo stesso affermò Leone IV. Can. *ideo ivi*. Lo stesso Pelagio Papa Can. *fatagendum*. Lo stesso il Concilio Calcedonese rapportato da Graziano Can. *a Sanctis*. Lo stesso Celestino I. *Epist. ad Perigenem* di cui queste sono le parole. *Dominentur nobis Regulae, non Regulis dominemur; simus subjecti Canonibus, cum canonum præcepta servamus*. Ed oltre l'obbligo e il dovere una special ragione ne aggiunse S. Gregorio (L. V. *Epist.* 112. a Montano, e Tommaso, citata Can. *Justitiæ C.* XXIV. q. 3.) *Justitiæ ac rationis ordo suadet, ut qui a successoribus sua mandata servari desiderant, Decessoris sui proculdubio voluntatem, & statuta custodiant*. Laonde nel *Diurno Romano* rapportato da Ivone Carnotese (*Epist.* LX.) si ha la promessa, che fanno a Dio i Romani Pontefici nella loro elezione in questi termini: *nihil de traditione, quam a probatissimis Prædecessoribus meis traditam & servatam reperi diminuere, vel mutare, aut aliquam novi-*

tatem admittere , sed ferventer ut eorum discipulus , & sequipeda totis mentis meae conatibus , quae tradita Canonicè comperio observare , & venerari profiteor . Io non vi rapporto tanti Canonî uniformi , e calzanti per vana ostentazione , ma per rendervi più sensibile , che io possa , il grande spettacolo della miseria umana ; poichè questa Bolla in favor de' Gesuiti , che nell' Esordio protetta pure , che il Pontefice attualmente Regnante si conosce obbligato ad osservarli [*nulla ratio circumscribere , aut suspendere potest , quominus Rom. Pontifex ad omnes ejusdem officii partes , nulla ex iis praetermissa , nulla neglecta curas suas dirigere debeat*] nel progresso e poche linee dopo , par , che si prenda gusto di struggerli tutti ; e formare un nuovo *Jus Gesuitico* sulle rovine dell' antiquato *Jus-Canonico* .

Frattanto io dall' autorità di tanti Pontefici , che si confessarono espressamente obbligati per Legge Divina , Naturale ed Ecclesiastica all' osservanza de' Sacri Canonî ne deduco una seconda Proposizione : che debbano essere principalmente tenuti all' osservanza di quelli , che regolano la giustizia , perchè mancandovi perturberebbero dice San Leone Papa la pubblica quiete . *Quoniam universa pacis tranquillitas non aliter poterit custodiri , nisi sua canonibus reverentia servetur* (*Epist. ad Maxim. Antioch.*) ; e di più vi aggiunse Gregorio Papa , che mancherebbero a se mede-

desimi . *Abst hoc a me , ut statuta majorum a Sacerdotibus meis in qualibet Ecclesia confringam quia mihi injuriam facio* (*Epist. 27. Ad natal. Salon Episc.*) e perchè non ostante l' ardore ch' ebbero tutti i Pontefici dotti e santi di starfi all' osservanza dei Sagri Canoni , e sentenziar rettamente conobbero di esser uomini , e come tali di poter ingannarsi o per passione , o per ignoranza , o per false rappresentanze , a ciò ancora providero , legandosi da per se stessi coi vincoli della giustizia , dai quali niun Successore giammai scior si potesse , qualor non volesse passare per ingiusto , e dichiararono , che il Mondo Cristiano doveva tenere per nulle le loro sentenze ogni volta che vi scoprisse vestigj di falsità . *Mandantes* scrisse Gregorio IX. *Can. super eo . De Crimine falsi*) *ut quoties aliqua scripta sub nomine nostro destinata redarguenda videris falsitatis , nullam eis adhibeas fidem , & quod per eam mandatum fuerit , non observes* . Anzi il loro zelo per la giustizia procedette più in là , perchè dichiararono se medesimi irregolari ed incapaci di giudicare ogni volta , che il loro giudizio fosse regolato dalla passione , e non dalla giustizia . *Judicare* , scrisse Gregorio Papa prodotto nelle Leggi Ecclesiastiche *can. Judicare Caus. XI. q. 3. Judicare digne de subditis nequeunt , qui in subditorum causis sua vel odia , vel gratiam sequuntur* ; lo stesso Pontefice nel *Can.*

ipse , ivi . Ipse ligandi atque solvendi potestate se privat , qui hanc pro suis voluptatibus , & non subditorum moribus exercet .

Poste dunque queste due Proposizioni , che niun Cattolico Romano può negare , ne viene in necessaria conseguenza , che sulla Bolla *Apostolicum* si possa ragionare così . O che la Bolla suppone il Papa informato delle colpe de' Gesuiti , o lo suppone non informato . Se suppone ch' egli ne sia informato , coll' approvarli quai buoni e Santi : *summopere reddere pietatem , & Sanctitatem* ; e farne di loro que' tanti Elogj , che nell' altra mia vi ho succintamente esposti , denomina il bene male , il male bene , manca alla giustizia stabilita da Dio , e da tanti Pontefici , i quali hanno confessato di non potersene dispensare , e tacendosi contraria ai principj del Jus Naturale , Divino , Ecclesiastico è di sua natura surretizia , e nulla . O che la Bolla suppone il Papa non informato , e per se stessa è una Bolla molto indecente , come la denomina Gregorio Papa (*Can. Grave . Caus. XI. q. 3.)* *Grave satis est , & indecens , ut in re dubia certa detur sententia* . Anzi nulla infatto , perchè esprime il falso , dicendo ch' è scritta dal Pontefice *certa scientia* , ch' è quanto dire da un Papa informato con tutta la certezza scientifica e divina : scienza , che secondo il linguaggio dei Canonisti debb' essere non presunta , ma vera , affinchè una Bolla sia valida (*Vedi*

39

di Fagnano in *Can veniens de Transact.*
num. 23. ed il *Can. ceterum . De Re-*
script.)

Da questo Dilemma non c'è altro che un misero scampo, qual sarebbe il dire colle voci rancide dei Gesuiti, che il Santo Padre è informato essere le colpe attribuite all' Istituto de' Gesuiti mere calunnie; onde perciò la Bolla per distruggerle sempre più lo esalta, e lo conferma. Questa è la massima risposta, con cui qualche affamato Canonista potrebbe far la caccia ad una Pensione; e questo è il succo, e la quintessenza delle Apologie, che sono uscite fin qui dal Sinedrio dei Gesuiti. Disaminate bene, se ne trovate di meglio, e poi seguitemi nell' esame di due Proposizioni, che vi propongo.

Proposizione I. Se le colpe attribuite all' *Istituto* de' Gesuiti fossero calunnie, la Bolla non pertanto sarebbe illegittima, e nulla.

Proposizione II. Dunque tanto più farà illegittima e nulla, quanto che le colpe attribuite all' *Istituto* dei Gesuiti non sono calunnie, ma verità legalmente provate.

Per ben ispiegarvi la mia prima proposizione, devo farvi riflettere, che la Bolla approvatrice de' Gesuiti è da considerarsi più tosto come Rescritto, che come Legge. La differenza, che vi è tra il Rescritto, e la Legge è nota a tutti

tutti i Giuristi; ed in questa Bolla, comechè evidentemente sia fatta a sollecitazione de' Gesuiti, apparisce il vero carattere di Rescritto. Ma perchè in tal caso, o fosse Rescritto di grazia, o di giustizia, patirebbe infinite eccezioni, le quali potete riscontrare nel Trattato del Vescovo de Rosa *de Executoribus Lit. Apostol.*; in Pietro Rebuffo *De Signatura Gratiae*; in Pirro Corrado *Praxis Disput*; in Teodoro Amayden *De Stylo Datar.* in Lodovico Gomez *Compendium utr. Signat.* in Felino, in Barbosa, in moltissime Decisioni della Rota Romana, e generalmente in tutti i Canonisti esponenti il Canone *Super Litteris, de Rescriptis*; perciò voglio prenderla nella più stretta significazione, che sia possibile, e supporla una Legge. In fatti par, che ne voglia vestire l'aspetto, poichè s' intitola *Costituzione*; ed è scritta *Ad perpetuam rei memoriam*, ed il Pontefice vi ragiona come Pastore Universale; e finalmente è indirizzata non a particolar persona, o certo, ma a tutti gli Uomini. *Nulli ergo hominum liceat* ec. Per questo motivo neppur sembra, che sia Legge particolare, come lo sono talvolta le Costituzioni secondo i Canoni 1. 2. 3. 4. *De Constitucionibus*, ma legge universale, come significano ancora le Costituzioni, e ne abbiamo un' esempio nel Canone *licet de Constit.* in 6. di Bonifazio VIII. Questa legge adunque non può considerarsi in-

ti-

timata dal Pontefice a' suoi Sudditi in figura di Sovrano temporale, come per ischerzo certamente il Sig. Joly de Fleury parve, che rappresentasse al Parlamento di Parigi, poichè in tal figura il Pontefice non proporebbe la sua Autorità Apostolica, ma la temporale; non la minaccia di scomuniche, ma le pene corporali; non condannerebbe i disordini nati negli Stati altrui *de regione in regionem*, ma ne' propij; non estenderebbe le minaccie a tutti gli Uomini del Mondo *nulli ergo hominum liceat*, ma ai suoi Sudditi; non opererebbe per raccomandazione de' Vescovi lontani *ex omnibus regionibus Catholicis* ma de' suoi Ministri. Si vuol dunque in questa Bolla usare l' autorità del Pontefice come di Pastor Universale, ed indirizzar la Legge a tutta la Chiesa, poichè nascendo da tutta la Chiesa i reclami contro i Gesuiti, secondo le Regole Canoniche da quelli dobbiamo desumere la causa, che sia stata fatta. *Intelligentia dictorum ex causis est assumenda dicendi*. Canon. *Intelligentia* de V. S. Or questa Legge dunque Universale sarebbe illegitima e nulla, ancorchè i Gesuiti fossero quei Santi, quali la Bolla li rappresenta.

Imperciocchè ancorchè i Canonisti sieno divisi sulla questione, se il Papa come Pastore e Giudice Universale della Chiesa possa fallare, allorchè decide da se solo intorno un articolo di fede (Vedi Bossuet

De-

Defens. Declar. Cler. Gal. Lib. VII. c. 23. e seg.) ; pure tutti convengono , che può errare nella decisione de' fatti ; o per ignoranza , o per malizia ; e questo per non multiplicar testimonianze , oltre tanti Canon , che lo confermano , asseri a nome di tutt' i Teologi Domenico Banes in un Opera stampata in Roma , attestando , ch' è il sentimento stabilito dal consenso di tutt' i Dottori “ *Notandum quod dupliciter* „ *Papa potest veritatem aliquam definire uno* „ *modo sicut Doctor , & persona privata* „ *... alio modo , ut Pastor , & Judex* „ *Universalis Ecclesiae ; quae tamen judicaria* „ *sententia est duplex . Altera , qua* „ *procedit Pontifex secundum communem* „ *usum Judicum juxta allegata , & probata* „ *, tam in causis criminalibus , quam in* „ *civilibus Christianae Reipublicae est* „ *autem altera potestas definitiva ad decla-* „ *randas veritates fidei . Quæstio est , an* „ *Pastor universalis Ecclesiae Romanus Ponti-* „ *fex possit in rebus Fidei errare . Nam* „ *quod possit errare secundum potestatem ju-* „ *dicum ordinariam saltem ex ignorantia* „ *facti , ut etiam ex malitia absolvendo* „ *aut condemnando reum , RES EST APUD* „ *OMNES CONSTITUTA “ (Banes Du-* „ *bit. de R. Pont. in Bibl. Rocaberti T.* „ *VIII. p. 312. 313.) per non fallare adun-* „ *que ex ignorantia facti sul merito , o de-* „ *merito de' Gesuiti deve il Pontefice proce-* „ *dere giudizialmente . Dee sentenziare jux-* „ *ta allegata & probata : udirle opposizioni e* „ *le*

le difese , difaminar i Testimonj , e unito almeno co' suoi Cardinali , per non dir con un Concilio , ponderare la verità , o falsità delle accuse date all' *Istituto de' Gesuiti* . Così fece nelle accuse esposte contro i Templari nel Concilio di Vienna Clemente V. . Così fecero alle istanze de' Gesuiti istessi per la molto minor questione del Pelagianismo del Gesuita Molina Clemente VIII. , e Paolo V. quantunque il dotto Baronio , ed ognuno , che avea letto S. Agostino non ne dubitasse ; così nelle questioni de' Riti Cinesi alle subdole istanze de' Gesuiti Innocenzo XI. , Alessandro VII. , Clemente IX. , ed altri Successori . E se tanto operarono per indulgenza verso i cavillatori Gesuiti gli antecessori Pontefici , affine di serbare la forma giudiziaria ; era molto più necessario , che si serbasse lo stesso stile in questa Bolla approvatrice dei Gesuiti . Imperciocchè tutti quelli , che testificarono contro i Gesuiti sono testimonj , i quali secondo i principj del Jus Canonico non patiscono eccezione . Testificò un Re di Portogallo , ed in virtù de' suoi Decreti , e Manifesti stampati appariscono i Gesuiti totalmente traviati dalla Legge di Dio , e della natura . Testificarono Cardinali di Santa Chiesa deputati dal Romano Pontefice in Visitatori de' Gesuiti , e ne' loro Ordini stampati appariscono totalmente involti in mondani traffichi , ed usure . Testificarono molti Legati Pontifizj , e nelle loro

loro lettere stampate si scuoprono totalmente idolatri, maligni, ed infedeli. Testificò la Venerabile Congregazione di *Propaganda*, e nel Compendio delle sue Scritture stampato, ed avverato si manifestano totalmente recalcitranti alla S. Sede. Testificarono molti Pontefici, e nelle loro Bolle stampate appariscono totalmente strugghitori della Morale, e Fede di Cristo. Testificò un Re di Francia, e nel suo Editto stampato si riconoscono quei perturbatori de' Popoli rappresentati dai di lui Parlamenti. Una sola di sì fatte principali persone attestanti basta, secondo i Canoni per fare piena, e indubitata fede. Così definì Pasquale Papa nel Canone *in omni de testibus & Atest. In omni negotio principalis persona dicens veritatem de re sibi nota rectissime habenda est pro teste, cui adhibito uno efficiuntur duo testes &c.* Benchè a dir meglio, le colpe evidenti, neppure esigono, che si disaminino con testimonianze, come abbiamo nelle Decretali di Gregorio IX. Can. *Evidentia de Accusationibus &c.* Dunque se la Bolla approvante i Gesuiti non fece alcun caso di tante testimonianze legittime, e senz' altro esame se ne sbrìgò di tutte col denominarle veleno: *virus*, non fu estesa secondo esige la giustizia; ed ancorchè i Gesuiti fossero innocenti, farebbe illegittima, e nulla.

Ma a che mi dilato, se la formola, con cui si dovea procedere in simil caso è
sta-

stabilita da Dio : espressa nella Sacra Scrittura : estesa da un Papa qual fu Innocenzo III. Approvata dal Concilio Generale Lateranense : inserita nelle Decretali Can. *qualiter de Accusationibus &c.* venerata da tutt' i Pontefici ; e riconosciuta perciò giusta ed essenziale da tutta la Chiesa ? Ecovene le precise parole : “ *Quando & qualiter debeat Prælatas procedere ad inquirendum , & puniendum subditorum excessus , ex auctoritatibus Veteris & Novi Testamenti colligitur EVIDENTER , ex quibus postea processerunt Canonice Sanctiones , sicut olim aperte diximus , & nunc Sacri approbatione Concilii confirmamus .* Legitur enim in Evangelio , quod villicus ille , qui diffamatus est apud Dominum suum , quasi dissipasset bona ipsius audivit ab illo : Quid hoc audio de te ? Redde rationem villicationis tuæ ; jam enim non poteris amplius villicare . Et in Genesi Dominus ait : Descendam & videbo utrum clamorem qui venit ad me opere compleverint . Ex quibus auctoritatibus manifeste probatur , quod non solum cum subditus , verum etiam cum Prælatas excedit ; si per clamorem aut famam ad aures Superioris pervenerit non quidem a malevolis , & maledictis , sed a providis , & honestis , Re , Legati Cardinali] non semel tantum , sed sæpe (da ducent' anni in quà) quod clamor innuit , & diffamatio manifestat , DEBET coram Ecclesiæ senioribus veritatem di-

„ *diligentius perscrutari, ut, si rei poposce-*
 „ *rit qualitas, Canonica districtio culpam*
 „ *feriat delinquentis, non tamquam idem*
 „ *sit accusator & iudex, sed quasi denun-*
 „ *tiante fama, vel deferente clamore officii*
 „ *sui debitum exequatur.* “ Or posto que-
 sto Canone così chiaro, e così preciso, voi vedete s'io dica il vero; che se anche i Gesuiti fossero innocentissimi, una Bolla che in materia così essenziale condanna come velenosi gli Editti de' Principi, i reclami de' Cardinali, e de' Legati, le Bolle degli Antecessori; e che in faccia di tutto il Mondo opponente, senza Concilio, senza Concistoro; con un *motu proprio* esteso da un Gesuita, e presentato da un Ministro; appena letto dal Pontefice approva tuttociò, che fanno, che dicono, che pensano i Gesuiti *tum ob finem, tum ob media quæ adhibent*, sarebbe per se stessa illegittima, e nulla, perchè contraria al metodo stabilito da Dio nella Scrittura, e dai Pontefici uniti ad un Concilio Generale; perchè mancante ai riguardi dovuti a i Principi; e opposta finalmente alle Leggi Canoniche, sulle quali si dirige il giudizio pratico della Chiesa, cui sono pur soggetti i Pontefici, come protestarono i Papi Celestino, S. Leone, Sisto III. Gelasio, S. Gregorio, e i Concilii Calcedonese, Tolletano, Trullano, ed altri (Vedi Gianpietro Gibert P. I. T. I. Sess. 3.); ed in fine perchè procedente dal Pontefice in quella Classe di materie, nelle

le quali per giudizio di tutt' i Canonici (Vedi il Card. Giovanni Monaci sulla Costituzione di Bonifazio VIII. *Rem novam extrav. de dol. & contum.*) anzi dei Pontefici stessi , egli , se non serbi lo stabilito ordine giudiziale può ingannarsi , anzi può peccare , come lo confessò Leon Papa a Mar. Augusto . *Ad nostrum reatum tendit , si paternarum Regule sanctionum , nobis consentientibus , vel negligentibus violentur .* Can. *Privilegia .* Caus. XXV. q. 2.

Vi ho ragionato sin quà sopra un ipotesi momentanea : che le colpe attribuite all' *Istituto* de' Gesuiti fossero calunnie , per discioglier le quali non avendo proceduto giuridicamente la Bolla sarebbe nulla , e contraria all' Jus Ecclesiastico , e Divino ; ma conoscerete anche più chiaro quanto vi scrivo nella disamina della mia seconda Proposizione , che tanto più è nulla , ed illegittima la Bolla , quantochè le colpe attribuite all' *Istituto* de' Gesuiti non sono calunnie , ma verità evidentemente provate . Siccome però a dimostrarla per quanto si estende troppo dovrei diffondermi , nè la brevità di una lettera me lo permette ; e dall' altra parte direi cose notissime , perchè pubblicate a cagione di tutto il Mondo con istampe , che sono conosciute legalissime , ed originali ; perciò tra molte classi di dimostrazioni ne trasceglierò una sola , e vi farò notare con tutta brevità , che il Processo fatto dal Mondo Cristiano contro i Gesuiti è esattamente

mente regolato full' ordine giudiziario prescritto dai Sagri Canonici , dal chè ne risulterà non solo l'evidenza delle prove contro i Gesuiti , e per conseguenza la nullità della Bolla , che li giustifica ; ma due conseguenze non men nuove , che forti . La prima è , che se sarebbe nulla la Bolla emanata senza giuridici esami in un caso particolare , dovrà molto più dirsi nulla in questo caso , che non una persona sola interessa , o un sol popolo , ma tutta intera la Chiesa . L'altra è , che se fosse lecito al Romano Pontefice violare arbitrariamente le Leggi della stretta giustizia , sarebbe lecito ai Popoli di asserire , o che Cristo non ne ha depositato nelle mani di lui l' amministrazione , o ch' egli non ne sostiene le veci . Consideriamo adunque qual sia il sistema della Giustizia stabilito dai Papi istessi .

Il primo passo Canonico egli è di ricorrere al Giudice competente , il quale abbia la suprema autorità di giudicare . Perlocchè ordinò Niccolò Papa (*Can. submittitur* , Dist. XXI.) *Sacris Canonibus præcipientibus , & exemplis Sanctorum Patrum semper ubi est major auctoritas , eundem esse , & in omnibus controversiis ad potioris Sedis Judicia actio dirigatur* . Ciò si vede anco accennato nel Concilio di Trento Sess. XIV. De Sac. Pœnit. c. 7. A norma di questo Canone il Mondo Cattolico stomacato dell' azioni de' Gesuiti portò

to le sue accuse a i piedi del Pontefice .
 Le inviò il Re di Portogallo , e molte
 delle sue scritture stampate ton note a tut-
 ti . Le inviò il Cardinal Visitatore , e le
 sue scoperte sono a notizia di tutti . Le
 inviò la Francia , ed il suo giusto proget-
 to di dare ai Gesuiti Francesi un Capo na-
 zionale fu manifesto a tutti . Le inviarono
 i Missionari ed i Legati Apostolici , i Ve-
 scovi , le Città , ed i loro reclami per
 tanto tempo continuati sono a notizia di
 tutti . Il buon Giudice , dicono i Sacri
 Canoni , udite l'accuse , ventila tutto dili-
 gentemente , e confronta le relazioni secon-
 do i dettami della Legge per giudicare
 senz' affezione a persona . Questa Legge di
 equità fu espressa da Gregorio Papa nel
 Canone *Summopere* c. XI. q. 3. *Summopere*
præcavere debent , qui publica judicia
exercent , ut in dictandis sententiis nulla
levitate , aut furore ducti sint præcipites ,
sed causis prius diligentes ventilatis , cum res,
quæ ignorabatur pleniter ad notitiam vene-
rit , tunc divina , & humana lex revolve-
tur , & tunc secundum quod ibi constitutum
est remota personarum acceptione , definiti-
va proferatur sententia . Lo stesso si ha
 anche più espressamente Canon. *Judiciis* . §.
 15. *Caus. III.* q. 7. , e in altri Canoni del
 Conc. Tolet. XV. dell' Estravagante comu-
 ne *Frequentes de Judic.* ; del Can. *si sæcu-*
li Leges Can. XII. q. 2. , ed in cento al-
 tri . Ma in questa causa si operò tutto
 all'

all' opposto . Benchè Benedetto XIV. avesse assunto il giudizio, nè fosse possibile di più ritrattarlo ; in appresso i Ministri della Santa Sede insultarono l' Ambasciador Portoghese per obbligarlo a partirsi da Roma , nè proseguire le sue istanze ; non ascoltarono la Proposizione della Francia , se non per consultare come piacesse a i rei e denunziati Gesuiti ; non lasciarono penetrare al S. Padre le condanne di tanti Vescovi ; abbandonarono alla sacra polvere degli Archivj di Propaganda i ricorsi de' Missionarj , e de' Legati ; e dilungando dal Trono Pontificio il Mondo reclamante vi posero all' intorno i Gesuiti istessi, affinchè ne custodissero i passi . Si cuoprirono col manto Romano molti artifizj, e prepotenze de' Gesuiti ; si scrissero lettere per raccomandarli ; s'intimò a i Nunzj Pontifizj , che misurassero la loro condotta , e le loro parole sul genio de' Gesuiti , si accarrettarono quei Ministri , che con aperta propensione li favorivano , si ributtarono gli altri , che con costanza manifestarono i loro reati , e si vietò in fine alla Verità , che non olasse d' approssimarsi alle Porte di Roma . Allora si videro allontanati da Roma quelli , che penetravano i monopolj , e potevano manifestarli ; un sciamo di Teologi bramosi della buona opera, come dice S. Paolo, di qualche Vescovado abjurar l'antigenio professato dapprima contro le male arti de' Gesuiti , e tutti in moto per consultarne i vantaggi ;
e la

e la sfacciata impostura alzando la trionfante voce gridare di mezzo i sette colli debaccante : *loquimini nobis placentia* . Per tal modo quanto fu canonico il regolamento del Mondo Cristiano sulla scelta del vero Giudice , altrettanto si scorge difettosa la Bolla , ed opposta alle Leggi di una retta giurisdizione prescritta in mille Canoni , tra i quali da Innocenzo III. Can. *In Causis*. De Sent. & Re jud. *In causis que Summi Pontificis judicio deciduntur , & ordo juris , & vigor equitatis est subtiliter observandus , cum in similibus causis ceteri teneantur similiter judicare* . E pure il Mondo Cristiano usando del naturale diritto insinuato anche nelle Leggi Ecclesiastiche poteva ricusare ogni giudizio , poichè *ipsa ratio dicitur* scrisse Celestino III. (Can. secundo §. 2. De Appellat.) *quia suspecti & inimici judicis esse non debent* ; ed Alessandro III. nel Concilio Lateranese III. (Epist. IX. Tom. X. Concil. Ed. Paris. in Appendice) *Judex non debet in causa constitui , qui merito alterutri partium possit esse suspectus* ; ed avrebbe trovato nello stesso Canone di Alessandro , che i legali motivi del sospetto , quando altri non fossero , si traggono appunto dalla familiarità , e propensione del Giudice verso il reo . Non ostante insistette nel bramare il giudizio della S. Sede , nè cessò dall' ardente richiesta , se non allora , che vide inascoltato ogni ricorso . Non estese

dun-

dunque il suo giuridico rispetto assai più in là , che da i Canoni stessi non gli venisse prescritto ?

Ma , perchè il Giudice , al quale spetta , come dicono quasi tutte le Bolle , e questa istessa pure approvatrice de' Gesuiti con aperta contraddizione *ad omnes ejusdem officii partes , nulla ex iis prætermissa , nulla neglecta curas suas dirigere* , potesse formare il giudizio da se stesso , o lui ricusante, i Principi, a i quali n' è pur da Dio direttamente commessa la giurisdizione; si venne alle prove Canoniche contro i Gesuiti ; ed a norma del Canone *Debent §. 2. De Of. Jud. Ord. Extrav. Com.* , il quale prescrive , che abbondino quanto più si possa le prove , perchè è pubblico interesse , che la verità non si occulti , *facultas probationum . . . non est angustianda -- quia publico interest , ne Veritas occultetur* , si cercarono le prove contro i Gesuiti da tutt' i tempi , da tutt' i luoghi , da tutte le persone . Qual numero , Dio immortale di fatti ! Quant' empietà ne' loro Libri , quante violenze nelle loro azioni , quanti artifizj nelle loro Massime ! Piene oggimai di queste prove ne sono le librerie , piene le Case , e pieni se ne scuoprono alla giornata gli Archivj delle Città , e dei Principati . Non vi fu classe di persona così rispettabile , che andasse esente dalle loro violenze ; non Ministero così Santo , che non si richiamasse delle loro profanazioni ; non sistema di vita così misurato ,
che

che per le loro insinuazioni non si turbasse. Io ve n' ho dato una brevissima pennellata nella mia prima Lettera ; e ne potete avere un' amplissima notizia negli innumerabili libri stampati. Anche queste Stampe istesse erano necessarie , secondo le prescrizioni giustissime de' Sagri Canon , affine , che i Gesuiti vedessero co' loro occhj l'accuse , e potessero produrre , se n'avevano le difese ; e poichè dice il Canone *Constituisti §. 3. de Testibus. Secundum legitimas sanctiones , iniquam ostendit se causam fovere , & experiri debet Judicis auctoritatem elusam , qui defensionis copiam subtrahit adversario* (vedi anche la Glossa ivi .) Per la qual cosa , quanto fu vituperevole l'ingiustizia del Ministero Romano , che vietò con rigide , e crudeli sentenze , che tali prove venissero alla luce ; altrettanto fu giusta e laudevole la massima di quei Principati , i quali a cognizione del vero ne lasciarono libero il corso . Ma se fu pur libero a i Gesuiti il produr le proprie difese , ben ne giudicò il Mondo dell' insuffistenza . Imperciocchè in tanti libri , ch' essi scrissero , non seppero addurre se non se una perpetua negazione , un insulto di parole nulla significanti , gridare all' empietà , alla calunnia , un predicare dai Pulpiti , ch' era peccato il leggere l'accuse contro di loro ; la qual maniera di difendersi è affatto inconcludente secondo i Canon . *Negantis*

fa-

factum per rerum naturam nulla est directa probatio (Can. *quoniam* . De Probationib. vedi anche Can. *Accusator* *Caus.* VI. q. 5.)

Quanto furono fiacche , ed illegali le loro Apologie , altrettanto legittime , e fondate sul più rigido sistema delle Leggi Canoniche sono l'accuse , che si pubblicarono da varie parti della Cristianità contro i Gesuiti . Tutte le prove , che si possono addurre in un giudizio si riducono da' Sacri Canoni principalmente a quattro . -- I. ai Testimonj . -- II. alla Confessione del Reo . -- III. a i Pubblici Istromenti . -- IV. all' evidenza de' Fatti . Per *dicta Testium, vel Confessiones partium, vel etiam Instrumenta, vel Evidentiam facti*. Can. *Cum ad Sedem* de Restit. Spol. (vedi anche la Glossa nei Canoni 13. e 14. De Appel.) e in mancanza di queste se ne prende una quinta dal Can. *Veniens* . De Præsbyt. non bapt. , ch' è tratta dalle Presonzioni . *Aliquid tam violenter præsumitur, ut hæc præsumptio pro certitudine sit habenda, donec evidentissimis forsitan argumentis contrarium probetur* . Or come per queste prove sieno legalmente convinti i Gesuiti voglio in breve dimostrarvi .

La prima prova è de' Testimonj ; e le Sacre Leggi , siccome in molti Canoni *De Testibus* non considerano valida la testimonianza d'un solo ; così giudicano sovrachio il loro numero oltre quaranta (Can. *Causam De Testibus*) . Di più , siccome escludono la viltà , la passione , l'infamia

cc.

ec. nei Testimonj (vedi molti Canonj . *De Testibus* , ed anche *De Probationibus*): così vogliono , che senza repubblica si ammettano , allorchè esige , riguardo la loro dignità , ed estimazione . *Super assertionem alicujus habito ad dignitatem & opinionem testium respectu probationes credimus admit- tendas* . Canon. *Super hos De Renuntiat* . [vedi la Glossa , ivi .] : prescrivono poi , che le loro deposizioni sieno registrate Can. *Significavit* . §. 1. *De Testibus* ; ed è legittima in fine che il Giudice ripeta dai Testimonj il giuramento . Questa prova dei Testimonj si ha contro i Gesuiti in tutte le sue parti canonica , ed evidente . Imperciocchè non furono quaranta i Testimonj contro di loro , ma migliaia tratti da ogni Paese , da ogni tempo , da ogni classe di persone : la dignità di questi Testimonj si dovette confessare dagli stessi rei Gesuiti per maggiore di ogni eccezione . Vi sono testimonianze di Re , e di Principi , di Cardinali , di Vescovi , di Università , e di Dottori , di Papi , e di Santi , i quali attestarono di cose vedute co' loro occhj , provate colla loro esperienza , conosciute colla loro dottrina . Per maggior legalità il nome , e le deposizioni di tali testimonj sono pubblici . Imperciocchè lo seppero prima d' ogni altro i Gesuiti , quando da loro furono ammoniti , e corretti ; lo seppero i Pontefici , quando a loro ne furono fatti i ricorsi ; lo sa oggidì tutto il Mondo ,

do , che le legge stampate . Nè mancherebbe in fine anche la quarta condizione , che si esige ne' giudizj privati , qualora fosse ricercata : anzi si ha in parte , sendochè vi è in molti ricorsi de' Ministri Pontifizj contro i Gesuiti l'invocazione del nome di Dio in testimonio , ch' è secondo i principj Teologici , e legali una delle spezie più forti del giuramento : contra questa prova Canonica delle Testimonianze , che può addurre la Bolla pei Gesuiti ? Forse alquante lettere commendatizie privatamente carpite da loro a molti Vescovi , le quali se dovessero essere pubblicate , e principalmente in un Concilio , al riverbero della luce dello Spirito Santo , ed alla necessaria discussione legale dei fatti , che ricusano oggidì di esaminare farebbero costretti a ritrattare : e le quali se oggidì ancora si pubblicassero a nulla montano secondo i Canoni poste all' incontro di legittimi Testimonj . *Legitimis , & idoneis testibus non debet aliorum simplex assertio prevalere* , come stabilì Onorio III. nel Canone *Consultationi* . De Spons. & Matr.

La seconda prova è la Confessione dei Rei ; ed anche questa si ha nel Processo contro i Gesuiti . Io vi ho citato nell' altra mia Lettera molti Scritti , molti Memoriali , e molte Suppliche fatte dai Gesuiti istessi per chiedere riforma degli abusi del loro *Istituto* ; e questa confessione è legalissima , e bastante per condannarli secondo

do il Canone *Præterea 2. De Transactionibus*, nel quale espressamente dice il Pontefice: *ex Fratrum confessione contra eos sententia procedere debeat*. Oltre questa Confessione positiva abbiamo ancora la confessione negativa de' Rei; poichè cade a terra ogni loro difesa, allorchè nel testificar di se stessi si contraddicono, secondo il Canone *Licet causam De Probationibus* il quale dice: *Testes reprobantur, qui sibi evidentissime contradicunt*. Si contraddicono i Gesuiti nella colpa degli empj insegnamenti, poichè alcuni di loro negano l'esistenza delle censurate Proposizioni nei loro Libri; alcuni l'interpretano con cavillazioni; alcuni le difendono come giuste. Si contraddicono nella colpa delle abusate Missioni, poichè altri negano i delitti colla commessi; altri li difendono; altri cavillano sulle Bolle condannatrici; altri promettono di rimediarvi; altri spergiurano mancando alle promesse; altri prendono l'assoluzione delle Censure; altri castigano quelli, che si fecero dalle Censure profciorre. Si contraddicono sugli attentati Regicidj, e sollevazioni; fendocchè una parte li nega, un'altra parte se ne gloria. Questi considera gli assassini come eroi, quegli abjura le dottrine, che insinuano gli enormi attentati, ed altri difende le dottrine, ed i Teologi, che le insegnano: Si contraddicono insomma nelle difese di ciaschedun articolo, in cui
sono

sono denunziati rei , come per le loro stampe è manifesto . Questa è confessione ; e tale confessione basta per condannarli , come conclude la Glossa al Canone *In Præsentia De Renunciat. Ex confessione quis condemnatur* .

La terza prova Canonica si tragge da i pubblici Stromenti , e di questi , quanti ne sono prodotti alle Stampe ? Quante Scritture pubbliche di tutt' i Principati non sono divulgate contro i Gesuiti ? E' vero , che il Giudice nelle cause private non crede se non agli originali : e molte pubbliche carte non si hanno se non nelle Stampe , onde potrebbe darvi il Giudice l'eccezione del Canone *si Scripturam De fide Istrument. Si scripturam authenticam non videmus , ad exemplaria nihil facere possumus* . Ma se non bastasse per convalidarle la timidezza de' Gesuiti , che non osano negarne l'autenticità , cominci il Giudice dall' esaminare gli originali , che sono in Roma di tante Bolle in vano scritte a condannare gli errori de' Gesuiti , di tanti Atti delle Congregazioni , che si serbano negli Archivi stessi contro i Gesuiti ; poi ritragga dalle solitudini di Castel-Gandolfo le autentiche Scritture dal Portogallo relegate ad una troppo lunga villeggiatura ; ed in appresso da tutt' i Principi si potranno avere autentiche carte molto superiori al bisogno per dimostrare la reità dei Gesuiti . Io vi posso attestare , che il solo Serenissimo

di Modena potrebbe produrre allora in giudizio carte poste in serbo da i pericolosi artigli del Bibliotecario Zaccaria, per le quali unicamente si consumerebbe ogni più vasto Processo. Sinchè ciò si esiga, hanno il loro pieno valore le pubbliche carte prodotte alle stampe, come definì il Canone *Accepimus de fide instrum.* Cui aggiunse la Glossa: *Donec instrumenta falsitatis convincantur, vacillare non debent, sed suam obtineant firmitatem.*

Da queste tre prove nasce per se stessa la quarta, ch' è l'evidenza. Se il Giudice brama di averla da per se stesso, operi com' è prescritto nei Sacri Canon *Judicantem oportet cuncta rimari, & ordinem rerum plena inquisitione discutere* Canon. *Judicantem* *Caus. XXX. q. 5.*, e quella evidenza, che ha tutto il Mondo Cristiano l'avrà egli pure facilmente. Io non trovo, che il Juscanonico si sia molto esteso su questa prova, poichè l'etimologia della sola parola spiega da per se stessa tutto; nascendo l'evidenza dal vedere secondo i Grammatici; onde Cicerone, che fabbricò com' egli dice (IV. Accadem. 36.) questa parola deducendola dalla greca *εὐαγγελία*, volle significare quel che si vede, e s'intende apertamente come interpretò Mario Nizzolio. Secondo i Filosofi poi l'evidenza è il testimonio uniforme, che rendono uniti i sensi, e l'intelletto nel caso stesso a misura, che n' è suscettibile. Non è

Stato

stato per esempio un' esercito intero , che ha veduto i Gesuiti alla testa degl' Indiani coll' armi in mano combattere gli eserciti Cristiani ? Questa è evidenza della loro ribellione . Le notizie poi , che i Gesuiti abbiano imbarcato Cannoni , ed armi in Genova ; che abbiano vestito del loro abito soldati , ed Ingegneri in Germania ec. si denominano dai Canonisti indizj , conghietture , adminicoli , che non sono punto necessarj all' evidenza della loro ribellione , ma la rendono lucida sempre più . Non ha comperato per esempio tutta Roma , e tutto il Regno di Portogallo nei Collegj dei Gesuiti qualunque cosa ha cercato di varie spezie spettanti al vestito , al lusso , all' uso della vita ? Non è pubblico in Genova il loro ammasso di Mercanzie , maggiore , che di qualunque altro privato Mercadante ? Il vasto negozio cui attualmente presiede in Londra il Gesuita la Valett : il suo fallimento ? l' obbligazione addossata dal P. Generale di soddisfare i Creditori Inglesi ? Questa è l' evidenza della loro Mercatura . Nè l' uso delle Cambiali , l' artificio delle Missioni fra villani , e simili arti minori , colle quali si avvantaggiano nei Paesi , ove non hanno aperta là libertà di mercanteggiare , muta essenzialmente col più , o col meno una tale evidenza . Non leggono tutti gli uomini nei loro Libri le Proposizioni empie , e lasse , e le Apologie di tali proposizioni , e le approvazioni dei loro Teo-
 lo-

logi, e Superiori sempre uniformi? Quest'è l'evidenza del loro traviamiento. Nè qualche scrittarello satirico, e mordace itampato alla Macchia ne accresce sostanza; ancorchè se ne penetri per Autore un Zaccaria, un Cordara, un Nocetti ec. Per tal modo si passa dall'evidenza reale, e fisica all'evidenza più astratta, e dall'evidenza particolare di molti errori, di molte massime, di una costante, ed ostinata uniformità, di una somma dipendenza all'evidenza generale, ch'è pernizioso il loro Istituto.

Se però mancassero tante migliaia di prove canonicamente, e mattematicamente dimostrate, dovrebbe essere condannato l'Istituto de' Gesuiti a solo titolo di Presunzione. Io so benissimo, che alcuni Canonisti sparsi nei Titoli *De Probationibus -- De Fide instrumentorum -- De Testibus &c.* ammettono come prova canonica la Presunzione, e che altri la rigettano; nè mi sono ignote le dispute, e le questioni dei Canonisti in tale argomento. Tutta volta se dalle Presunzioni si può trarre argomento di condanna, non v'è altra via, che dividerle sul sistema del dotto Gonzalez (in Canon. 13. de Præsumpt. n. 9.) in tre classi di leggere, veementi, violente; e concludere, che siccome le due prime classi non formano prova legale per condannare un reo; così lo formi la terza. A questo sentimento si riduce il Fagnano, il Cujaccio,

cio , ed altri . Posto ciò delle Presunzioni *violenti* , che formano prova legale , e decisiva ne abbiamo nei Sacri Canoni tre spezie . La prima è , che nell' equilibrio delle prove bilanciate la fama del vicinato debba determinar la sentenza ; e con tale principio Alessandro III. nel Canone *Illud quoque De presumptionibus* sentenziò sopra un dubbio proposto dall' Arcivescovo di Genova , che *in dubietate fama viciniæ magis debeat attendi* . La seconda , che nel dubbio di una colpa , l'atteggiamento illecito , che non si deve usare se non per effettuarla sia una certa e violenta presunzione della colpa eseguita , e si possa venire alla sentenza : e su tal principio lo stesso Pontefice nel Canone *Literis* dello stesso titolo scrisse pure allo stesso Arcivescovo , che un' atteggiamento sì fatto *sit violenta & certa presumptio fornicationis* , e che perciò *possit sententia promulgari* . La terza , che quando alcuno eseguisce le parti essenziali di una data azione , si debba presumere , che abbia avuto l'intenzione di farla ; non ostante , ch' egli con azioni contraddittorie , e legalmente provate , voglia poscia distruggerla . Con tal principio essendo accaduto , che un giovane aveva dato fede , e coabitato con una fanciulla , benchè poi ne sposasse in faccia della Chiesa un' altra , e con lei pure coabitasse , decise Gregorio IX. nel Canone *Is qui fidem De Spons. &c. Matrim.* , che dovesse tornare alla prima , poichè sebbe-

ne il primo matrimonio fosse solamente presunto; contro una presunzione di tal fatta non si ammetteva prova di forte. *Licet præsumptam primum Matrimonium videatur, contra præsumptionem tamen huiusmodi non est probatio admittenda.* Per questi tre capi di Presunzione, se cessasse ogni altra prova si convincerebbero di aperta reità i Gesuiti. Imperciocchè se Roma dubita per esempio della loro reità nelle Missioni, se qualche spigolistro n'è incerto. *In dubietate fama viciniæ magis debet attendi.* Si leggano le Memorie di Fra Norberto, gli Atti del Cardinal di Tournon, le Lettere del Palafox ec., e si vedrà, che fama dei Gesuiti corra nelle Missioni, e per il primo capo di presunzione sarà costretta a condannarli. Se dubita per esempio della loro empietà nelle dottrine, legga, com'essi insegnino per esempio nella China, che si possa adorar Cristo, ed insieme invocar la Divinità del Sole, dei seminati, dei fiumi; come calpestino nel Giappone il Crocifisso; come asseriscano nei libri dei bestemmiatori Pozza, Arduino, Berruyer, che Maria Vergine non è vera Madre di Dio, che il Verbo non fu figlio nell'eternità ec., e come difendano, e proteggano tai libri empj; e Roma deciderà allora conforme al buon Papa Alessandro III., che questa *sit violenta, & certa præsumptio fornicationis . . .*, e che *percid . . . possit sententia . . . promulgari.* Ed eccoli condannati pel secondo ca-
po

po di Presunzione . Che se Roma poi vuol verificare ancora il terzo , disamini come i Gesuiti abbiano in tutti gl' incontri , che l'interessavano scritto , ed operato contro i Papi , contro i Sovrani , contro i Vescovi , contro le Università , contro le Leggi umane , e divine con modi ed azioni , che fan presumere , ch' essi non abbiano altro Iddio oltre il loro esaltamento , ed ambizione ; e sarà costretta a decidere come Gregorio IX. , che se danno anche contrarie autentiche dimostrazioni di pietà , di rispetto , di docilità di ubbidienza in quegli' incontri , ne' quali il loro interesse l'esige , o la necessità li costringe , non sono queste prove , che abbiano forza di struggere la presunzione primiera . *Licet præsumptum primum (crimen) videatur , contra præsumptionem tamen hujusmodi non est probatio admittenda* . Poichè come dice il Canone 8. delle Regole del Jus in 6. *Semel malus , semper præsumitur esse malus* .

Ed ecco come per presunzione ancora potrebbero condannarsi i Gesuiti stando alle Leggi Canoniche , se mancassero altre prove reali ed evidenti ; ma queste pruove evidenti non mancano , anzi sono in maggior numero , che si esigano , come vi ho esposto . Nè queste sono fondate sulle dispute de' cavillatori Canonisti , ma sulle Decisioni nette e precise , o de' Pontefici istessi , o dei Concilj , che formano il Corpo delle Leggi Ecclesiastiche , e si ridu-

ducono al semplice raziocinio naturale dell' equità, che vi ho dimostrato così.

I Papi istessi non possono negare di essere obbligati ad amministrar la giustizia; essi medesimi ne hanno dato le regole nei loro Canonì, ed hanno confessato, che qualunque loro Decisione ne fosse contraria sarebbe per se stessa nulla. La Bolla *Apostolicum*, che difende e privilegia i Gesuiti si oppone alle Regole, che stabilirono i Canonì nell' amministrar la Giustizia, poichè o suppone il Pontefice informato delle colpe de' Gesuiti, e dovea condannarli; o lo suppone non informato, e non dovea asserire, che ne ha certa scienza; o lo suppone persuaso, che sieno calunniati, e dovea legalmente fondare la sua persuasione, tanto più, che aveva gli argomenti Canonici, evidenti, e necessarj a difaminarsi. Dunque se non l' ha fatto, la Bolla *Apostolicum*, che difende e privilegia i Gesuiti, è per se stessa nulla. *Quæ contra jus fiunt debent utique pro infectis haberi*. Regula 65. Juris in 6. Che se vogliamo rinforzare questo argomento anche un poco di più, possiamo soggiunger così. Sarebbe nulla in un caso particolare, che interessasse una persona sola, poichè la giustizia si dee amministrare a ciascheduno. Dunque tanto più è nulla in un caso generale, che interessa tutto il Mondo Cristiano; tanto più che come scrisse Innocenzo III. *Canone Licet*.
De

De Regular. & transeunt. *Communis utilitas speciali utilitati praefertur.*

Eccovi dimostrata la sua nullità rispetto al fine cui mira di esaltare, difendere, e privilegiare i Gesuiti; ma molti altri capi di nullità contiene, quando si difamini a parte a parte. Imperciocchè oltre alcuni difetti Canonici, di espressi derogatorie, che sono cose di minor conto, in cui sogliono i cavillatori esercitarsi, ha una grande eccezione rispetto alle molteplici cause di scomuniche, anche *late sententiae*, come dicono, cui sono soggetti i Gesuiti, come detrattori della Regia dignità, come Mercatanti, come maneggiatori di guerre, come disubbidienti alle Bolle dogmatiche; scomuniche delle quali alcune sono fulminate non solo contro i Gesuiti passati e presenti, ma futuri ancora, per le quali sono incapaci di qualunque rescritto Apostolico, stando ai Canonici. Ha eccezione, rispetto al tempo, al modo, alle persone, che vi concorsero nel formarla. Ha eccezione riguardo alla pubblicazione in niun Paese permessa, anzi in molti pubblicata, per quanto si dice solo a titolo d'infamia; Ha eccezione rispetto agli effetti, che secondo i Canonisti debbono togliersi, quando sieno funesti, con annullare la causa, che li produsse. Ma poichè troppo mi dilungherei difamandole tutte, penso, che basterà il concludere, che non si dee giudicar possibile, che il Santo Padre l'abbia formata; perchè
che

che non è da crederfi , che abbia voluto distruggere tanti Canoni fabbricati con tanta cura da molti suoi Antecessori . *Non est credendum* scrisse Greg. IX. Can. *Ecclesia vestra de elect. &c. Romanum Pontificem qui jura tuetur, quod alias excogitatum est multis vigiliis & inventum, uno verbo subvertere voluisse* ; e sono persuaso , che se mai vi fosse in qualche parte concorso , non avrebbe difficoltà di praticare quanto insegnò Innocenzo III. al Vescovo di Vercelli doverfi fare dal buon Pastore Canon. *Qualiter de Accusationibus &c. Si contra præscriptum ordinem tanquam homines existis, non pudeat vos errorem vestrum corrigere, qui positi estis, ut aliorum corrigatis errores*, tanto più , che questa è una prerogativa particolare della S. Sede, come scrisse S. Bernardo ad Innocenzo Papa (Epist. 180.) di ritrattarsi facilmente ogni volta , che prenda qualche sbaglio . *Apostolica sedes hoc solet habere præcipuum, ut non pigeat revocare, quod a se forte deprehenderit fraude elicatum, non veritate promeritum*.

Se dunque il nostro S. Padre non vuol distruggere tutt' i Canoni della Chiesa , se vorrà in appresso esigerne l'osservanza dagli altri , se sussiste più come Regola inalterabile della Romana sede l'economia Ecclesiastica cominciata dal Concilio Gerosolimitano , e derivata insino a noi , conviene , che formi il Giudizio intorno i Ge-

sui-

fuiti sulle tracce di quelli, affinché sieno valide e stabilite *ad perpetuam rei memoriam* le sue Costituzioni. Imperciocchè non potrebbe guarentire più la Podestà legislativa un Romano Pontefice, quando struggesse quei soli Canonî confessati giusti da tutt' i Popoli, senza dei quali la legittima Podestà legislativa non può sussistere. Se dunque vuol decidere qualche cosa intorno i Gesuiti aduni un Concilio Generale, com' è prescritto dal Concilio di Costanza, e come Clemente V. si stimò in dovere di fare per giudicar dei Templari; poichè quando vi sia unito il Pontefice ad un Concilio Generale, niuno metterà più in dubbio, che vi presieda lo Spirito Santo. Allora si potranno discutere legalmente i fatti dei Gesuiti; nè qualche Vescovo potrà cuoprirsi sotto il manto dell' ignoranza, quell' ignoranza dei fatti, che oggidì gli carpisce di mano lettere commendatizie alla Santa Sede, e niun potrà allecondare in fatto di giustizia le sue passioni private, poichè conoscerà d'interessarvi la propria coscienza, che oggidì dorme illetargita tralle fiorite lusinghe dei Probabiliti adulatori; ma anzi sentirà la forza di quel rimprovero di Papa Anacleto registrato Canon. *Nihil Dist. 83. Nihil illo Pastore miserius qui gloriatur luporum laudibus.*

Il Concilio di Vienna sotto Clemente V. abolì l'Ordine de' Templari, quantunque le colpe di loro non fossero legalmen-

mente dimostrate , e fossero incomparabilmente minori /di quelle de' Gesuiti , e credette di doverlo fare per un provvedimento necessario alla quiete della Chiesa .
 Eccovene la sentenza : “ *Sacro approbante Concilio , non per modum definitivae sententiae , cum eam super hoc , secundum inquisitiones & Processus super his habitos non possemus ferre de Jure . Sed per viam provisionis , seu ordinationis Apostolicae irrefragabili & perpetuo valitura sustulimus sanctione , ipsum (Ordinem) prohibendo , ne quis dictum Ordinem de cetero intrare , vel ejus habitum suscipere , vel portare , aut pro Templario se gerere praesumeret .* “ Clementis V. in Concil. Vien. sententia T. XXVIII. Conc. Paris. pag. 734.

Un Concilio , che si adunasse per la causa de' Gesuiti , non potrebbe se non con più ragione così decidere a vista delle loro colpe provate giuridicamente , e di più condite da una patina di pietà , che le rende infinitamente più perniciose , e che pone i Vescovi in più stretta obbligazione di punirle . Così decide la Legge Pontificia Canone Nemo Dist. 83. la quale è tratta dalle parole del grande Agostino , che quà mi convien rapportarvi . “ *Nemo nocet in Ecclesia Dei amplius , quam qui perverse agens nomen vel ordinem Sanctitatis & Sacerdotis habet . Delinquentem namque hunc redarguere nullus praesumit,*

fuiti sulle traccie di quelli, affinché sieno valide e stabilite *ad perpetuam rei memoriam* le sue Costituzioni. Imperciocchè non potrebbe guarentire più la Podestà legislativa un Romano Pontefice, quando struggesse quei soli Canonî confessati giusti da tutt' i Popoli, senza dei quali la legittima Podestà legislativa non può sussistere. Se dunque vuol decidere qualche cosa intorno i Gesuiti aduni un Concilio Generale, com' è prescritto dal Concilio di Costanza, e come Clemente V. si stimò in dovere di fare per giudicar dei Templari; poichè quando vi sia unito il Pontefice ad un Concilio Generale, niuno metterà più in dubbio, che vi presieda lo Spirito Santo. Allora si potranno discutere legalmente i fatti dei Gesuiti; nè qualche Vescovo potrà cuoprirsî sotto il manto dell' ignoranza, quell' ignoranza dei fatti, che oggidì gli carpisce di mano lettere commendatizie alla Santa Sede, e niun potrà allecondare in fatto di giustizia le sue passioni private, poichè conoscerà d'interessarvi la propria coscienza, che oggidì dorme illetargita tralle fiorite lusinghe dei Probabiliti adulatori; ma anzi sentirà la forza di quel rimprovero di Papa Anacleto registrato Canon. *Nihil Dist. 83. Nihil illo Pastore miserius qui gloriatur luporum laudibus*.

Il Concilio di Vienna sotto Clemente V. abolì l'Ordine de' Templari, quantunque le colpe di loro non fossero legalmen-

mente dimostrate , e fossero incomparabilmente minori /di quelle de' Gesuiti , e credette di doverlo fare per un provvedimento necessario alla quiete della Chiesa .
 Eccovene la sentenza : “ *Sacro approbante Concilio , non per modum definitivae sententiae , cum eam super hoc , secundum inquisitiones & Processus super his habitos non possemus ferre de Jure . Sed per viam provisionis , seu ordinationis Apostolicae irrefragabili & perpetuo valitura sustulimus sanctione , ipsum (Ordinem) prohibendo , ne quis dictum Ordinem de cetero intrare , vel ejus habitum suscipere , vel portare , aut pro Templario se gerere praesumeret .* “ Clementis V. in Concil. Vien. sententia T. XXVIII. Conc. Paris. pag. 734.

Un Concilio , che si adunasse per la causa de' Gesuiti , non potrebbe se non con più ragione così decidere a vista delle loro colpe provate giuridicamente , e di più condite da una patina di pietà , che le rende infinitamente più perniciose , e che pone i Vescovi in più stretta obbligazione di punirle . Così decide la Legge Pontificia Canone Nemo Dist. 83. la quale è tratta dalle parole del grande Agostino , che quà mi convien rapportarvi . “ *Nemo nocet in Ecclesia Dei amplius , quam qui perverse agens nomen vel ordinem Sanctitatis & Sacerdotis habet . Delinquentem namque hunc redarguere nullas praesumit,*

„ & in exemplum culpā vehementer exten-
 „ ditur , quando pro reverentia ordinis pec-
 „ cator honoratur . Episcopus itaque , qui
 „ talium crimina non corrigit , magis di-
 „ cendus est canis impudicus , quam Epi-
 „ scopus . “

Se dunque veggiamo , ch' emerge tra
 tante legali opposizioni , e contro il meto-
 do e sistema della Chiesa Universale una
 Bolla , che senza punto incaricarsi delle
 colpe de' Gesuiti rei , e convinti , gli esalta
 , gli encomia , e con approvazione
 sempre più valida li conferma ; o per ef-
 fetto di riverenza dobbiamo dire collo stile
 dei Canonici , ch' è Bolla carpita ad ingan-
 no al Santo Padre, e surretizia ; o per ef-
 fetto di zelo dobbiamo come l' Apostolo
 protestare , che la riproviamo , perch' è
 riprensibile . *In faciem ei (Petro) restiti ,
 quia reprehensibilis erat . Ad Galat. II. 11.*